

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DEL COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI PER IL PERIODO DAL 1
NOVEMBRE 2025 AL 31 OTTOBRE 2030, CON POSSIBILITÀ DI
PROROGA PER ANNI UNO ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI
MESI 6. CIG _____**

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del comune di Varano de' Melegari

Tra

La d.ssa Cinzia Dallatomasina, DLLCNZ73H67Bo34N, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico finanziario del Comune di Varano de' Melegari, che interviene esclusivamente e per conto dell'interesse dell'Ente rappresentato a questo espressamente autorizzato ai sensi di legge, (P.IVA 00436140347);

e

il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____
identificato a mezzo di _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di
rappresentante legale dell'operatore economico _____ con sede in _____,
via _____, P. IVA _____, in forza dei propri poteri derivatigli
da _____

PREMESSO che:

(richiamo ai vari atti di gara)

si conviene e si stipula quanto di seguito:

Articolo 1. - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto disciplina il servizio professionale di brokeraggio in materia assicurativa a favore del Comune di Varano de' Melegari (di seguito denominato amministrazione contraente) con un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato Broker) regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
2. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni e nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "*Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private*".

Articolo 2 – Prestazioni del Broker

1. Il Broker si impegna a fornire all'amministrazione contraente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.
2. Il Broker, assicurando la più ampia collaborazione e la necessaria puntualità e competenza professionale, è chiamato ad adempiere alle prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto e di seguito brevemente riassunte:
 - a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'amministrazione contraente è soggetta;
 - b) studio della prevenzione e protezione;
 - c) analisi delle polizze assicurative in capo all'amministrazione contraente, ai suoi dirigenti, funzionari e/o dipendenti e delle loro relative coperture assicurative, consulenza e impostazione

del programma assicurativo completo e personalizzato, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture dell'Ente;

- d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- e) effettuazione delle indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- f) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alla reale necessità dell'amministrazione contraente e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela delle amministrazioni, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività della stazione appaltante;
- g) assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure, dei capitolati e dei documenti di gara, strutturati in base alle reali necessità, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- h) consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito a tematiche e problematiche in materia assicurativa che il Comune riterrà di sottoporre nel corso del servizio;
- i) predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
- j) assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei, scadenza dei termini di prescrizione ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- k) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della stazione appaltante e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- l) messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per: informazioni di dettagli di ogni singola polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza assicurativa, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, informazioni polizza assicurativa con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro le cui informazioni saranno richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica "sinistri – pagamenti";
- m) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti), al fine di giungere all'ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte delle compagnie sia nei confronti della stazione appaltante, che verso i terzi danneggiati;
- n) predisposizione di un rapporto annuale dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premio/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie ed ogni altra informazione utile, e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- o) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- p) servizio di stima assicurativa annuale relativamente ai fabbricati di proprietà o locazione/comodato adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico;
- q) resa di pareri assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente;
- r) formazione e aggiornamento del personale da svolgersi con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
- s) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di procedure giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;

- t) gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dovranno essere prestati a favore dell'amministrazione contraente senza alcun onere a carico della stessa e dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente capitolato. Ogni proposta sarà valutata positivamente sulla base della fattibilità e dell'innovazione e sarà vincolante per il proponente aggiudicatario dell'appalto. Non saranno considerati servizi che esulano dalle competenze del broker.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'amministrazione contraente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Articolo 3 – Compenso del Broker

1. I compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker affidatario per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.
2. Il servizio del broker sarà remunerato sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio.
3. La remunerazione del Broker è fissata per le polizze assicurative in essere, aventi scadenza il 31/12/2025, nella misura del 4% per la polizza RCA e nella misura del 9% per le altre polizze. Per le polizze stipulate a partire dal 01/01/2026 la remunerazione del Broker viene fissata nella misura del per la polizza RCA e nella misura del per le altre polizze. Tali percentuali rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata dei contratti in essere.
4. In occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi o in caso di recesso o risoluzione anticipata degli stessi, la remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione sopra indicate.
5. Il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alle provvigioni sopraindicate.
6. La percentuale di provvigione da corrispondere al Broker dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di affidamento dei servizi assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.
7. Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con l'Amministrazione comunale, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.
8. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.
9. In caso l'ente si avvalga della facoltà di non sottoscrivere una o più polizze nessuna indennità o rimborso saranno dovute, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste nel presente contratto e nel capitolato, inerenti ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio.
10. Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel capitolato speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia e codice deontologico di categoria compreso pongono a carico del broker.

Articolo 4. Importo del contratto

1. il valore complessivo dell'appalto viene stimato in **Euro 16.894,74** al netto delle imposte e comprensivo di 5 (quattro) anni di servizio, dell'eventuale ulteriore annodi

proroga e dell'eventuale proroga tecnica, senza oneri a carico del Comune.

Articolo 5 – Durata del servizio

1. Il servizio ha durata pari a cinque anni con decorrenza dal 1 novembre 2025 al 31 ottobre 2030, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni, su insindacabile manifestazione di volontà dell'Ente.
2. La proroga deve essere comunicata con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla scadenza del contratto.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n 36/2023 (c.d. proroga tecnica), anche se è già stata esercitata la proroga di cui ai commi precedenti.
4. A decorrere dal 01 novembre 2025 l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.
5. In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, su richiesta del Comune, il Broker si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni al fine di consentire il passaggio graduale delle competenze al nuovo broker.
6. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del broker aggiudicatario, al registro di cui al D.Lgs. 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 6 – Situazione assicurativa

1. I dati relativi alle polizze assicurative stipulate dal Comune in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto sono i seguenti:

Rischio	Num. Polizza	Assicuratore	Data Scadenza	Premio annuo Lordo	Compenso Broker	% compenso broker su premio imponibile
RCA veicoli	118912666	Unipolsai	31/12/2025	3.093,00 €	98,53 €	4%
Fotovoltaico	oL/TPO15400617	Itas	31/12/2025	14.035,00 €	1.033,25 €	9%
RC patrimoniale	K23IT055013	XL Insurance	31/12/2025	3.000,00 €	222,68 €	9%
Kasko Km	203454672	Nobis	31/12/2025	1.425,00 €	113,00 €	9%
Infortuni	M11096433	Itas	31/12/2025	1.885,00 €	162,53 €	9%
All-Riks	M11082486	Itas	30/06/2025	5.665,00 €	417,05 €	9%
Tutela legale	196539	DAS	31/12/2025	1.850,00 €	137,32 €	9%
RCO-RCO	180752344	Unipolsai	31/12/2025	6.480,00 €	414,83 €	9%
				37.433,00 €	2.599,19 €	

Articolo 7 – Pagamento dei premi assicurativi

1. Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

2. Il Comune provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
3. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.
4. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 8 – Obblighi e divieti del Broker

1. Il Broker si impegna a:
 - a) eseguire l'incarico secondo i contenuti del capitolato e dell'offerta presentata in sede di gara, attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute;
 - b) dare riscontro, entro le tempistiche previste, alle richieste pervenute dagli uffici dell'Ente, fornendo tutta l'assistenza e la consulenza precontrattuale e la consulenza contrattuale necessarie a tutelare gli interessi dell'Ente;
 - c) mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - d) gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente contratto, richiedendo al precedente broker copia di tutta la documentazione necessaria ed interfacciandosi con le compagnie assicuratrici presso la quali risultano ancora pendenti tali sinistri;
 - e) segnalare con congruo anticipo le scadenze assicurative;
 - f) adottare le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi, collaborando attivamente con gli uffici comunali e fornendo la necessaria assistenza nel corso delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi;
 - g) individuare prima dell'avvio del servizio un Responsabile iscritto al RUI, referente nei confronti dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione delle attività contrattuali, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi di brokeraggio, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa per l'Ente, nonché personale qualificato da affiancare allo stesso secondo le necessità ed in ogni caso mettendo a disposizione dell'Ente un gruppo di lavoro dedicato avente le caratteristiche del team descritto in sede di offerta. Il Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'eventuale variazione del Responsabile dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione comunale, individuando un sostituto in possesso dei medesimi requisiti e di una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio;
 - h) garantire la presenza del Responsabile presso gli uffici comunali, su espressa richiesta dell'Ente, ogniqualvolta si renda necessario, in tempi adeguati all'urgenza della richiesta;
 - i) garantire assistenza telefonica e/o mediante strumenti informatici, fornita in modo continuativo, senza alcuna interruzione per periodi di ferie o sospensioni di attività derivanti da qualsiasi causa, tranne nel caso di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, nei normali orari d'ufficio, di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nonché un recapito telefonico da poter contattare almeno nella giornata di sabato, in casi particolari per situazioni urgenti e non procrastinabili;
 - j) garantire la più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker, a seguito del riaffidamento del servizio, anche fornendo ogni utile documentazione, statistica, informazione o notizia necessaria per garantire la continuità del servizio.

2. Al Broker viene espressamente vietato di:
 - assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
 - stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso.
3. Il Broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del c.c. ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi, pertanto l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi nell'espletamento del servizio stesso.
4. Il Broker è responsabile:
 - dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e di conseguenza risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione comunale per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute;
 - del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire e a far stipulare, modificare o integrare;
 - durante l'esecuzione del contratto, dei danni ed eventuali perdite patrimoniali derivanti all'Amministrazione e/o terzi a causa dell'operato dei propri dipendenti, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio ed ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità.
5. Il Broker risponde altresì dei danni intervenuti dopo la scadenza dell'incarico, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza del contratto.
6. Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio ed i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

Articolo 9 – Obblighi e prerogative dell'Ente

1. L'Ente si impegna a:
 - citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
 - indicare espressamente, in sede di procedura di affidamento dei servizi assicurativi, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che il Broker ha richiesto in sede di gara e che la Compagnia di assicurazione affidataria corrisponderà al medesimo;
 - fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il servizio;
2. Restano di esclusiva competenza dell'Ente:
 - la valutazione e l'assoluta autonomia decisionale di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
 - la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
 - l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
 - la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte. Entro i limiti di cui al presente contratto e di cui al capitolato, l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di assicurazione;
 - la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti il servizio, tutti i dati personali forniti direttamente dalle Parti e connessi con il servizio saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 ed in ogni caso della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali.
2. Sarà cura di entrambe le parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per la realizzazione degli obblighi inerenti al servizio. A tal riguardo, l'Amministrazione comunale si impegna a garantire che i dati personali eventualmente trasmessi al Broker saranno raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e liceità degli stessi - quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta - per la destinazione agli usi prevista dalle disposizioni contrattuali.

Articolo 11 – Riservatezza dei dati

1. Il Broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, assumendo l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso espresso da parte dell'Amministrazione comunale. Il Broker è tenuto al rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
2. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

Articolo 12 – Personale; obblighi del Broker

1. Il Broker provvederà all'esecuzione delle prestazioni contrattuali con risorse umane qualificate in relazione alle attività da svolgere, nonché in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi di legge, ove richieste, avvalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo.
2. Il Broker sarà il solo ed unico responsabile dell'organizzazione delle attività e dell'esecuzione del servizio e dovrà adottare un modello organizzativo adeguato all'esecuzione delle attività contrattuali, nel rispetto della propria autonomia gestionale, del presente contratto, del capitolato e di quanto indicato in sede di offerta.
3. Il personale dipendente dovrà essere inquadrato nelle categorie corrispondenti ai profili professionali del CCNL del comparto di appartenenza. Restano ad esclusivo carico del Broker tutti gli oneri contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi alla gestione del personale.
4. Il Broker si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Broker si impegna a rispettare nell'esecuzione del servizio le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il Broker si impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni

risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Broker si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 13 – Provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4, dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

Articolo 14 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

1. Il presente appalto è inerente a servizi di natura intellettuale e la sua esecuzione non pone in essere rischi da interferenze, pertanto non sono previsti costi della sicurezza da interferenze e l'Ente non è tenuto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come indicato anche nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Articolo 15 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Broker si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 17 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti

1. Il Broker prende atto e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-

2027", approvato, quale contenuto del PIAO, con delibera di Giunta comunale n. 3 del 29/01/2025, nonché di quelli approvati durante la vigenza del presente contratto.

2. Il Broker affidatario si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, approvato con delibera di Giunta comunale n. 108 del 18/11/2022 e reperibile sul sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

Articolo 18 – Polizza assicurativa

1. Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di cui al D.Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
2. Le eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio annuale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione comunale – Settore economico finanziario.
3. L'Amministrazione comunale ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti per cause imputabili al Broker, anche laddove dovessero superare il massimale di polizza.
4. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Amministrazione comunale.
5. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Articolo 19 – Verifica dell'attività svolta

1. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del Broker e l'esatta applicazione delle prescrizioni contrattuali.
2. Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente contratto e nel capitolato, il Broker è vincolato al rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata in sede di gara, che, ad ogni buon conto, si allega al presente contratto affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale. Il Broker dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale i casi di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione delle attività contrattuali.

Articolo 20 – Garanzia definitiva

1. L'aggiudicatario, preliminarmente la stipulazione del contratto, deve produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 10% dell'importo di contratto.
2. La garanzia potrà essere costituita mediante forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà avere scadenza successiva rispetto alla scadenza del contratto, fino allo svincolo da parte dell'amministrazione contraente.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del c.d. *"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"* di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'amministrazione contraente, che in tal caso aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ex art. 117, comma 6), del D.Lgs. 36/2023.
7. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Varano de' Melegari.
8. La garanzia definitiva resterà vincolata, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune di Varano de' Melegari.
9. Il Broker è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'amministrazione contraente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
10. La garanzia dovrà essere conforme allo schema di garanzia fideiussoria tipo 1.2 oppure 1.2.1 allegato al D.M. MISE del 16 settembre 2022 n. 193.

Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto, modifiche e subappalto

1. Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
2. Sono fatte salve le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, anche per quanto riguarda la successione di un altro operatore economico all'aggiudicatario iniziale.

Articolo 22 – Modalità di scambio delle comunicazioni

1. Prima dell'inizio del servizio il broker dovrà dotarsi di una Casella di Posta Certificata e della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 – Codice dell'amministrazione digitale; il responsabile operativo di cui all'articolo precedente dovrà essere dotato di firma digitale.
2. Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il Comune e il Broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle Compagnie assicurative.
3. Il broker è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC.

Articolo 23 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente contratto e nei documenti allegati, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà dell'amministrazione contraente, risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). La risoluzione avrà effetto decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Broker.
2. L'amministrazione contraente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 18.
3. In tutte le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al broker, l'Amministrazione escuterà la garanzia e fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
4. Il contratto si risolve altresì di diritto nell'ipotesi di:
 - cancellazione dell'iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs. 209/2005;
 - violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
 - frode dell'affidatario o comprovata grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale;
 - concordato preventivo e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
 - cessione totale o parziale del contratto e subappalto;
 - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge;
 - inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - Perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;

- Applicazione a carico del Broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
5. Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di risoluzione e recesso dal contratto.
 6. Il Comune di Varano de' Melegari si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC.
 7. L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta dell'amministrazione contraente, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Ente, provocare danno alla stessa.
 8. In caso di recesso da parte del Comune di Varano de' Melegari, l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

Articolo 24 – Scorrimento graduatoria

1. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.
2. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 25 – Controversie

1. Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

Articolo 26 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

1. I dati vengono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa in materia di contratti pubblici, al solo fine degli adempimenti connessi alla stipula ed esecuzione del contratto.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Varano de' Melegari.
3. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati non saranno diffusi.
4. Nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In merito all'esercizio dei predetti diritti potrà rivolgersi al Comune di Varano de' Melegari, in qualità di titolare del trattamento, oppure al responsabile della protezione dei dati personali, ai dati di contatto sopraindicati. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di

controllo (Garante per la protezione dei dati personali -
www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it).

Articolo 27 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto nel presente contratto e nella seguente documentazione normativa:
 - capitolato speciale d'appalto;
 - “patto di integrità” approvato con delibera di Giunta comunale n. 17/2025;
 - “codice di comportamento” del Comune di Varano de' Melegari, approvato con delibera di Giunta comunale n. 132/2022;
 - D.Lgs. 36/2023;
 - D.Lgs. n. 209/2005;
 - Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
 - Codice Civile;
 - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia;
 - offerta tecnica ed economica presentata dal Broker aggiudicatario in sede di gara.

Articolo 28 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Articolo 29 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale valida e conforme al disposto dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e s.m...

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
D.ssa Cinzia Dallatomasina